ERRATA CORRIGE

e AVVISO DI ADDENDA NORMATIVA

(ALLEGATO GRATUITO AL CODICE AMMINISTRATIVO - ISBN: 978-88-6657-573-3)

In fase di stampa si è registrato il mancato inserimento di commi di alcuni articoli del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Si riportano di seguito i commi corretti.

Art. 38. Requisiti di ordine generale.

(p. 1491 – tomo 1)

2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte⁽¹⁾.

(1) Comma inserito dall'articolo 39, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 46. Documenti e informazioni complementari. Tassatività delle cause di esclusione. (p. 1499 – tomo 1) 1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara⁽¹⁾.

(1) Comma inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 49. Avvalimento.

(p. 1500 – tomo 1)

- 1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152⁽¹⁾.
- 6. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria (2).
 - (1) Comma inserito dall'articolo 34, comma 2, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164. (2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 1), del D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 e successivamente dall'articolo
 - 21, comma 1, della Legge 30 ottobre 2014, n. 161.

L'editore, nello scusarsi, suggerisce, per una più completa consultazione della disciplina in tema di contratti pubblici, di ritirare in libreria l'addenda normativa La legislazione europea in tema di contratti pubblici, gratuitamente allegata e recante le nuove direttive in tema di appalti.

La presente errata corrige è anche inserita a p. 105 di suddetta addenda.